

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 9 novembre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/CALCIO POMIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto), ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.A.R.L. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI GIOACCHINO LUCA SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ANZIOLAVINIO DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.A.R.L. San Basilio Palestrina di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/SAMBENEDETTESE 2009 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sambenedettese 2009 SSDRL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ridetermina la sanzione infliggendo la punizione sportiva dell’obbligo di disputa di 2 gare a porte chiuse. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORSINI CLAUDIO SEGUITO GARA REAL SM HYRIA A.S.D./ARZACHENA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Olbia Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELL’A.C.D. FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE:

- **DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **DELL’AMMENDA DI €2.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA/FOGGIA CALCIO DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Foggia Calcio di Foggia, ridetermina la sanzione infliggendo l’ammenda di €8.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma del 9 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete